



Comune di Castelnovo ne' Monti
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione C/C n. 138 del 30/12/1998

Modificato con deliberazioni C/C nn. 9 del 29/2/2000

n. 127 del 21/12/2000

n. 94 del 28/12/2006

n. 18 del 07/03/2007

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 4 – Soggetti passivi dell'imposta
- Art. 5 – Definizione di fabbricato
- Art. 6 – Definizione di area edificabile
- Art. 7 – Aree fabbricabili condotte direttamente
- Art. 8 – Base imponibile
- Art. 9 – Determinazione del valore delle aree edificabili
- Art. 10 – Fabbricati di interesse storico ed artistico
- Art. 11 – Fabbricato parzialmente costruito
- Art. 12 – Determinazioni delle aliquote, riduzioni e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 13 – Abitazione principale
- Art.13-bis- Agevolazione per le “giovani coppie”
- Art. 14 – Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 15 – Immobili posseduti dallo Stato e da Enti Territoriali (*abrogato*)
- Art. 16 – Immobili posseduti da enti non commerciali

TITOLO III COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

- Art. 17 – Obbligo di comunicazione (*abrogato*)
- Art. 18 – Attività di controllo
- Art. 19 – Attività di accertamento per gli anni pregressi all'introduzione dell'obbligo di comunicazione (*abrogato*)
- Art. 20 – Accertamento con adesione

TITOLO IV VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 21 – Versamenti e riscossione
- Art. 22 – Rimborsi
- Art. 23 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Entrata in vigore

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **Ambito di applicazione e scopo del regolamento**

1 - Il presente regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997, n.446 - disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs 30.12.1992 n. 504 nel Comune di Castelnovo ne' Monti.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 2 **Presupposto dell'imposta**

1 - Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/92 presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Art. 3 **Esenzione per i terreni agricoli**

1 - I terreni agricoli insistenti nel territorio del Comune sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D. Lgs. 504/92 e non debbono essere denunciati ai fini I.C.I.

Art. 4 **Soggetti passivi dell'imposta**

1 - L'imposta è dovuta da chiunque - persona fisica o giuridica, italiana o straniera - sia proprietaria degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero titolare sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, salve le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento.

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario.

Art. 5
Definizione di fabbricato

1 - Ai fini dell'imposta per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2, comma 1, lett a) del D.Lgs 504/92; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

2 - Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92 s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato; tale area, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria, sia come ampliamento orizzontale che verticale.

Art. 6
Definizione di area edificabile

1 - Per "area edificabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2 - Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel comma 1 del presente articolo.

Art. 7
Arene edificabili condotte direttamente

1 - Sono considerati agricoli (e quindi esenti da I.C.I. ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento) i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, purchè si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- a) i terreni debbono essere condotti direttamente dal soggetto passivo d'imposta;
- b) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- c) in ogni caso il volume d'affari derivante da attività agricole e denunciato ai fini IVA del soggetto che conduce il fondo e degli eventuali componenti il nucleo familiare conviventi non deve essere complessivamente inferiore ad Euro 8.263,32. Tale importo può essere periodicamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

2 – Le aree edificabili, di cui al precedente comma 1, debbono essere dichiarate direttamente condotte con apposita denuncia di variazione ICI ex art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992. Analogamente, il venir meno della condizione agevolativa deve essere oggetto di apposita denuncia.

3 - Se un'area edificabile fa capo a più soggetti passivi ed uno soltanto di essi possiede i requisiti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, l'esenzione opera soltanto per quest'ultimo; gli altri saranno tenuti a corrispondere l'ICI sulla propria quota di area edificabile.

Art. 8 Base imponibile

1 - La base imponibile dell'imposta è calcolata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92.

2- In caso di edificazione dell'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come edificabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera.

3 - Similmente, in caso di demolizione di fabbricati e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere c), d), e), della legge 5.8.1978 n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione o di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile I.C.I. è data solo dal valore dell'area senza computare, quindi, il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando.

Art. 9 Determinazione del valore delle aree edificabili

1 – Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale con propria deliberazione determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune.

La G.C. stabilisce i valori attenendosi ai seguenti criteri:

Fissazione di percentuali di abbattimento dei valori nei seguenti casi:

A) aree soggette al tributo con caratteristiche tali per cui il valore delle stesse subisce deprezzamento rispetto a quello indicativo individuato dal Comune :

Tipologia di area
Particelle catastali aventi superficie fondata inferiore a quella minima di intervento contigue ad altri lotti edificabili: riduzione non applicabile qualora il lotto sia contiguo ad altri, facenti capo alla stessa ditta catastale, la cui superficie totale superi le dimensione del lotto minimo.
Particelle catastali aventi superficie fondata inferiore a quella minima di intervento non contigue ad altri lotti edificabili.
Particelle catastali, aventi superficie fondata inferiore al lotto minimo, contigue ed accorpabili ad altri lotti edificabili la cui superficie totale non raggiunga la superficie minima di intervento.
Particelle catastali aventi superficie fondata fino a mq. 300, non contigue ad altri lotti edificabili facenti capo alla stessa ditta catastale e sulle quali non siano stati rilasciati permessi di costruire.

Aree il cui valore può variare in relazione ad intervenute norme legislative .

Allo scopo può costituire una conferenza di servizio, presieduta dal Sindaco, chiamando a parteciparvi i responsabili del settore bilancio e del settore pianificazione e promozione del territorio, i capigruppo consiliari ed eventuali soggetti esterni aventi competenza in materia o portatori di interessi coinvolti.

Qualora tale conferenza venga costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di deliberare i valori suddetti.

2 - Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio - come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92- non si fa luogo ad accertamenti del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1.

3 - In deroga al precedente comma 2, si fa comunque luogo ad accertamento qualora da atti notarili, denunce di successione, accertamenti di altri uffici dell'amministrazione finanziaria o da altri documenti rilevanti ai fini fiscali aventi data anteriore al 1° gennaio dell'anno di imposizione considerato, risulti un valore dell'area superiore a quello assegnatole nella deliberazione di cui al comma 1.

4 - Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 10
Fabbricati di interesse storico ed artistico

1 - Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1.6.1939, n. 1089, e successive modificazioni, in forza della legge 24.3.1993, n. 75 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 14.

Art. 11
Fabbricato parzialmente costruito

1 - In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale, per una parte, sia stata comunicata la fine dei lavori o che di fatto venga parzialmente utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento della comunicazione medesima (o dal momento dell'utilizzo, se antecedente ad essa).

2 - Conseguentemente al precedente comma 1, la superficie dell'area sulla quale è in corso la costruzione, ai fini impositivi è ridotta di una frazione pari al rapporto esistente tra la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato

Art. 12
Determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni d'imposta

1 - Le aliquote, le riduzioni e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente *dal Consiglio Comunale* con deliberazione adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2 - In caso di mancata approvazione si intendono prorogate le aliquote, riduzioni e detrazioni d'imposta approvate o applicate per l'anno precedente.

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 13
Abitazione principale

1 – In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che risulti non locata) sono equiparate all'abitazione principale - come intesa dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 504/1992 - ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare concessa in comodato o uso gratuito a un parente o affine entro il terzo grado, disabile al 100% (ai sensi e per gli effetti della Legge 5.2.1992, n. 104), a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale, possieda solo quest'unica unità abitativa; tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui essa si prospetta;

2 – E' invece equiparata all'abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta (salvo che ricorrono le condizioni di cui alla precedente lettera b), l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado o agli affini fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale a condizione che vi risiedano anche anagraficamente.

Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente (entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione per cui essa è applicata) apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione.

Art. 13 bis
Agevolazione per le "giovani coppie"

1 - A favore delle coppie sposatesi a partire dall'anno 1999 è riconosciuta una maggiore detrazione per abitazione principale di Euro 103,29 per ciascuno dei tre anni di imposizione successivi a quello di celebrazione del matrimonio, a condizione che entrambi i nubendi al tempo delle nozze non avessero superato i trenta anni di età.

2 – Il beneficio decorre dall'anno successivo a quello di celebrazione del matrimonio e viene concesso solo a seguito di istanza prodotta dal richiedente su apposito modulo predisposto dal Comune.

Art. 14 **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5.8.1978, n. 457. Non possono quindi considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3 - A mero titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;

4 - Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome e anche con diversa destinazione d'uso, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili e inabitabili e non all'intero edificio.

5 - L'inagibilità o inabitabilità può risultare :

- a) da perizia tecnica redatta a cura dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del soggetto passivo d'imposta;
- b) da dichiarazione sostitutiva del contribuente ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

6 - In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributi.

Art. 15 **Immobili posseduti dallo Stato e da Enti Territoriali**

(abrogato)

Art. 16
Immobili posseduti da enti non commerciali

1 - L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20.5.1985, n.22, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

TITOLO III
COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 17
Obbligo di comunicazione

(abrogato)¹

Art. 18
Attività di controllo

1 - Per l'attività di controllo di cui agli articoli 10 e 13 del regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, individuato come indicato all'art. 8 del predetto regolamento delle entrate, cura il potenziamento dell'attività medesima anche mediante collegamenti con sistemi informatici del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

2 - Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato art. 13 del regolamento delle entrate, la Giunta Comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie d'immobili.

Art. 19
Attività di accertamento per gli anni pregressi all'introduzione dell'obbligo di comunicazione
(abrogato)

Art. 20
Accertamento con adesione

1 - L'accertamento dell'I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

¹ Il sistema della comunicazione è stato abrogato dall'art. 1, comma 175 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che ha soppresso l'art. 59, lettera l), del D. Lgs. n. 446/1997

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 21 Versamenti e riscossione

1 – I versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, debbono essere effettuati su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria predetta, o tramite il sistema bancario. A decorrere dal 01.01.2005 la riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune in base alla procedura di cui al R.D. n. 639/1910.

1bis – Si considerano validi, e pertanto non sanzionabili, i versamenti in acconto effettuati sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

2 - L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purché ricorrono le condizioni seguenti:

- a) la somma versata dal contitolare predetto deve rispecchiare la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
- b) il contitolare che effettua il versamento dell'intera imposta relativa all'immobile condiviso (anche per conto degli altri) deve darne comunicazione scritta al Comune entro l'anno in cui viene effettuato il versamento o entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3 - La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

4 – (abrogato)

5 - Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese.

Qualora il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti. In mancanza di accordo le parti restano obbligate in solido al pagamento dell'imposta dovuta per il mese in oggetto ed il Comune potrà pretendere il pagamento dell'intero da una qualsiasi di esse a sua scelta, salvo la rivalsa nei rapporti interni.

Art. 22 Rimborsi

1 - Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di *cinque* anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2 - È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine *quinquennale* e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per

immobili ubicati in Comune diverso.

3 - L'ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro i 180 giorni dal ricevimento dell'istanza procede al ricalcolo dell'imposta dovuta e ad emettere il conseguente provvedimento di rimborso o di diniego dello stesso.

4 - Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 15-bis del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, calcolati a giorni a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 23 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1 - Su motivata richiesta dell'interessato il funzionario responsabile del tributo dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2 - In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3 - Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

4 - Il rimborso compete per non più di 5 periodi d'imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

5 - L'istanza di rimborso dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24
Entrata in vigore**

1 - Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2011.